

*“2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione”».*

Pertanto riassumiamo e richiamiamo alcuni aspetti operativi e le principali norme per la circolazione dei monopattini e degli altri dispositivi a propulsione elettrica.

1. La sperimentazione introdotta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 è **prorogata di 1 anno** ovvero fino al 12 luglio 2021.
2. **Segway, hoverboard e monowheel**, possono circolare solo se tali dispositivi sono a propulsione prevalentemente elettrica e nell'ambito della sperimentazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite. **Non è quindi consentita la circolazione al di fuori delle zone e dei Comuni oggetto della sperimentazione pena la confisca del veicolo stesso.**
3. Invece, anche al di fuori dei comuni e degli ambiti territoriali della sperimentazione, nelle more della stessa e comunque fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme in materia **possono circolare i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica** non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 che **sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada.**
4. Rimane ovunque vietata la circolazione dei **monopattini a propulsione prevalentemente elettrica** eventualmente dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 0,50 kW, e che non rispondano ai requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, **pena la confisca del monopattino stesso qualora il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.**
5. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto **il quattordicesimo anno di età.**

6. Possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.
7. I monopattini non possono superare la velocità di **25 km/h** quando circolano sulla carreggiata e di **6 km/h** quando circolano nelle aree pedonali.
8. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di **luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa**, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano.
9. I conducenti dei monopattini devono procedere **su un'unica fila** in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e non possono mai circolare affiancati in numero superiore a due.
10. I conducenti dei monopattini devono avere **libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani**, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.
11. I conducenti di età **inferiore a diciotto anni** hanno l'obbligo di indossare un idoneo **casco protettivo**. Lo stesso viene definito idoneo ma non omologato lasciando alcuni dubbi su che tipo di casco possa essere considerato ammesso per il previsto adempimento.
12. **È vietato trasportare altre persone**, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
13. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di **indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità**, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del Codice della Strada.
14. Per le sanzioni in materia previste dai commi 75bis- 75 quinquies dell'art. 1 della Legge nr. 160/2019 **trovano applicazione le disposizioni del titolo VI del codice della strada** per quanto concerne pagamento, ricorso, contestazione, notifica, applicazione delle sanzioni accessorie etc.

15. A corredo della disciplina viene introdotto il comma **2 bis all' art. 59 del codice della strada** che vieta la circolazione su strada di altri e differenti veicoli atipici per i quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali co conseguente confisca del veicolo e sua distruzione.

16. Infine i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, potranno essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

Di seguito si fornisce il prontuario per l'applicazione delle sanzioni in materia.